CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

CUNEO

DISCIPLINA

DEL

COMMERCIO FISSO

Principali disposizioni legislative

Prontuario merceologico
per il rilascio delle licenze
di commercio

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA

CUNEO

DISCIPLINA DEL COMMERCIO FISSO

Principali disposizioni legislative

Prontuario merceologico per il rilascio delle licenze di commercio

PREMESSA

Dai quesiti che frequentemente vengono rivolti alla Camera di Commercio in materia di disciplina del commercio e dall'esame dei ricorsi presentati contro le decisioni dei Sindaci sulle domande di licenze commerciali si è rilevata la utilità di raccogliere le disposizioni di legge essenziali sull'argomento e, in particolare, di elaborare una classificazione merceologica delle licenze che definisca la competenza degli esercizi nei rispettivi settori di specializzazione.

Gli schemi all'uopo predisposti hanno valore puramente indicativo e sono suggeriti quali licenze-tipo da adottarsi nel rilascio di nuove autorizzazioni.

Rispetto alla situazione attuale una revisione delle licenze è indubbiamente auspicabile. E' vero che non potrà realizzarsi integralmente la regolamentazione in oggetto per la necessità inderogabile di rispettare i diritti acquisiti e per la opportunità di tenere nel dovuto conto le esigenze e le consuetudini locali, tuttavia un adeguamento, sia pur limitato, agli schemi proposti sarà assai utile.

Sia nel rilascio sia nella revisione delle licenze sarà bene avere presente il criterio della attribuzione di un solo raggruppamento di generi a ciascuna licenza; qualora ciò non sia possibile la integrazione dovrà avere per oggetto, nel massimo, un ulteriore gruppo.

Sulla base di tali premesse, e nei limiti indicati, si confida che la pubblicazione assolva ai fini che si propone: sia, cioè, un ausilio alle Commissioni Comunali per la disciplina del commercio nello espletamento dei compiti loro demandati e un modesto contributo al conseguimento di una disciplina omogenea ed uniforme più ampia e durevole.

Con l'occasione si ringrazia sentitamente l'Unione provinciale dei commercianti e la Consulta camerale del commercio e credito per la preziosa collaborazione prestata.

Cuneo, luglio 1962.

IL PRESIDENTE dr. Giuseppe Chiesa

Disposizioni di legge e decreti ministeriali "

- R. D. L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2174 DISCIPLINA DEL COM-MERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (convertito nella legge 18-12-1927, n. 2501).
- ART. 1. Sono soggetti al rilascio di una speciale licenza da parte dei rispettivi Comuni:
- a) gli Enti privati e le persone che intendono esercitare il commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso che al minuto;
- b) gli Enti privati e le persone che già esercitano questo commercio e che per questo titolo pagano l'imposta di ricchezza mobile.
- ART. 2. La licenza di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciata agli Enti od alle persone le quali ne facciano domanda ai rispettivi Comuni su carta bollata da L. 5 (oggi di L. 100) qualora i richiedenti:
 - a) abbiano i requisiti di cui al n. 1 dell'art. 3;
- b) dimostrino di aver depositato una cauzione alla Tesoreria Provinciale o agli uffici postali secondo le norme da dettarsi dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Economia. La cauzione iniziale sarà di L. 500 per coloro che intendono iniziare il commercio di cui al comma a) dell'art. 1 e di L. 500 fino ad un massimo di L. 5000 proporzionalmente all'imposta di Ricchezza Mobile pagata, per i richiedenti di cui al comma b) dell'articolo 1.

¹⁾ Nel testo della legislazione qui di seguito riprodotta alle parole « Podestà » e « Consiglio provinciale dell'economia corporativa » sono state sostituite le corrispondenti attuali denominazioni di « Sindaco » e « Camera di Commercio ».

I titolari delle licenze saranno tenuti ad integrare la cauzione in caso di aumento della imposta di Richezza Mobile nei ruoli di riscossione, nelle stesse proporzioni di cui al comma precedente.

La cauzione dovrà essere versata in contanti od in cartelle del Prestito del Littorio, calcolate al valore nominale e sulle quali il depositante avrà il diritto di riscuotere gli interessi. (*)

- ART. 3. Presso ciascun Comune sarà costituita una commissione composta:
 - a) del Sindaco del Comune o di un suo rappresentante;
- b) di due rappresentanti dei commercianti nominati dalle rispettive associazioni sindacali;
- c) di due rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori manuali od intellettuali.

La Commissione determinerà se, per l'applicazione dell'art. 1 negli esercizi misti di produzione e di vendita, il carattere commerciale prevalga o meno su quello della produzione e darà il proprio parere sulla concessione o meno della licenza in tutti i casi; controllerà inoltre l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2.

La licenza può essere negata qualora la Commissione:

- 1) non riscontri nel richiedente i requisiti di cui all'art. 53 della vigente legge di Pubblica Sicurezza;
- 2) ritenga che il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze del Comune, tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione, della ubicazione dei mercati rionali.

Nella decisione si terrà conto della importanza dell'esercizio di rivendita, della sua ubicazione e della data di inizio dell'esercizio.

La concessione od il diniego della licenza saranno notificati al richiedente a mezzo di messo comunale.

Contro il diniego della licenza l'interessato potrà ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa competente.

La decisione della Giunta Provinciale Amministrativa è definitiva e contro di essa non è ammesso ulteriore gravame.

(*) L'obbligo della cauzione è stato abolito con legge 12 luglio 1950, n. 591.

- ART. 4. E' data facoltà ai Comuni di fissare, previ accordi con le Camere di Commercio e con le organizzazioni sindacali interessate, i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari. E' fatto obbligo ai rivenditori di tenere esposti o nelle vetrine o allo ingresso dei negozi, in modo che tutti possano vederli e leggerli, appositi cartellini portanti i prezzi di vendita al minuto delle singole merci.
- ART. 5. La licenza di esercizio può essere tolta e la cauzione sarà incamerata nei casi in cui:
- a) il commerciante maliziosamente sottragga al mercato i generi alimentari o li distrugga;
- b) il commerciante venda i generi alimentari ad un prezzo superiore a quello indicato nei cartellini:
- c) il commerciante, per due volte consecutive, qualunque sia il periodo di tempo della infrazione, sia stato punito per i reati di cui al capo V, titolo VI, libro II del codice penale e per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali o di polizia annonaria.
- ART. 6. Gli Enti e le persone che al momento della pubblicazione del presente decreto esercitano il commercio di vendita di merci di qualsiasi natura sono temporaneamente autorizzati, fino alla decisione sulla loro istanza, con la presentazione di questa nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.
- ART. 7. Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
- D. M. 27 FEBBRAIO 1928 NORME RELATIVE ALL'APPLICA-ZIONE DELLE PENALITA' PER LE INFRAZIONI CONTEM-PLATE DALL'ART. 5 DEL R.D.L. 16 DICEMBRE 1926 N. 2174.

Ferma restando, per i casi più gravi, contemplati dall'art. 5 del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, la penalità del ritiro definitivo della licenza di esercizio e dell'incameramento della cauzione, è con-

sentita alle competenti autorità comunali la facoltà di poter disporre, per i casi di minore gravità, la semplice temporanea chiusura degli esercizi, per una durata che dovrà essere commisurata alla gravità delle infrazioni accertate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 MARZO 1945 N. 111 - DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEL COM-MERCIO.
- ART. 1. Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

ART. 2. — Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.

Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del Prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio e della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria.

Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.

Nei Comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal Sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.

L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il Sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

- ART. 3. Il Prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio ai chi vende od offre in vendita merci non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.
- ART. 4. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferisce, sono tenuti a dichiarare al Sindaco del Comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.

Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio. Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la annotazione prevista dal comma precedente si intendono decadute.

ART. 5. — La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

Il Sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante. L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Tabella merceologica delle licenze comunali per l'esercizio del commercio

I GRUPPO: ALIMENTARI

II GRUPPO: ABBIGLIAMENTO

III GRUPPO: ARREDAMENTO

IV GRUPPO: CARTA - CANCELLERIA - MUSICA

V GRUPPO: ARMI - MACCHINE - METALLI - MATERIALI VARI

VI GRUPPO: COMMERCI VARI

GRUPPO I - ALIMENTARI

Licenza N. 1 - COMMESTIBILI

Licenza N. 2 - DROGHERIE

Licenza N. 3 - FRUTTA E VERDURA

Licenza N. 4 - LATTERIE E GELATERIE

Licenza N. 5 - VINI E LIQUORI AD ESPORTARSI

Licenza N. 6 - PANETTERIE

Licenza N. 7 - PASTICCERIE E CONFETTERIE

Licenza N. 8 - PASTE ALIMENTARI

Licenza N. 9 - MACELLERIE DI CARNE BOVINA

Licenza N. 10 - MACELLERIE DI CARNE OVINA E CAPRINA

Licenza N. 11 - MACELLERIE DI CARNE EQUINA

Licenza N. 12 - MACELLERIE DI CARNE CONGELATA

Licenza N. 13 - PESCHERIE

Licenza N. 14 - POLLAME E SELVAGGINA

Licenza N. 15 - SALUMERIE

Licenza N. 16 - ROSTICCERIE

COMMESTIBILI

- a) conserve alimentari, pasta secca, riso, granaglie, farine, legumi secchi, specialità dietetiche, baccalà e stoccafisso secco e bagnato, frutta secca e sciroppata, funghi secchi confezionati, lardo, strutto, latticini, burro, formaggi duri e molli, ricotta, marmellate, mostarde, olii commestibili, olive secche e salate, pesci secchi e conservati in barile o in scatola, salse, tartufi, uova, sottaceti, dadi ed estratti di carne, orzo, carne in scatola, latte conservato, fecola, miele, colla di pesce, lieviti per preparati alimentari, margarina (1), zucchero, caffè tostato, cacao, polveri per acqua da tavola, succhi di frutta.
- b) insaccati stagionati e freschi non di propria produzione (2).
- c) aceto di vino e di alcool in confezioni originali, preparati per acque sintetiche.

DROGHERIE

- a) zucchero sfuso e in confezioni originali, caffè crudo e tostato, surrogati e concentrati di caffè, thè, cacao, loro derivati, loro specialità, droghe e spezie di qualsiasi specie.
- b) frutta secca, conservata e candita, marmellate e mostarde, miele, latte condensato e in polvere, farine lattee, linosa in grani, mangimi per volatili, cioccolato, caramelle, liquerizia, pastigliaggi, torrone, biscotti secchi (con esclusione assoluta della pasticceria fresca), olii commestibili, sciroppi, estratti ed essenze per sciroppi, pinoli, orzo, tapioca, manna, tamarindo, seme di lino, colori per cucina, dadi ed estratti animali e vegetali, erboristeria in genere, succhi di frutta.
- c) candele, detersivi di ogni specie, petrolio, alcool, corrosivi di ogni specie, soda caustica, saponi, saponette, lucidi, olii lubrificanti, grassi e cere disinfettanti, insetticidi, pietra pomice, smeriglio naturale e artificiale, carte e tele vetrate e smerigliate, pennelli, spazzole, spazzolini, spugne, scope, scopini, paglia di acciaio, turaccioli, stuzzicadenti, lumini, lucignoli, stoppini, carburo di calcio, carta igienica, terre naturali per usi domestici, amido e prodotti affini, gomme, resine, destrine, colle, colori, vernici, tinture, ossa di seppie, ostie, cere, filtri e carta per filtri, talco, corderie.
- d) liquori in confezioni originali ad esportarsi, aceto di vino e di alcool in confezioni originali, acque minerali e sintetiche.

FRUTTA E VERDURA

Frutta, verdura, legumi freschi e secchi, frutta secca e conservata, marmellate e conserve in scatola, banane, funghi freschi e secchi, tartufi, vegetali essiccati o comunque preparati, succhi di frutta.

LATTERIE E GELATERIE

- a) latte crudo di ogni genere, panna, burro, yogurt, uova fresche e conservate.
- b) latte in polvere, latte condensato.
- c) gelati e creme da esportarsi.

VINI E LIQUORI AD ESPORTARSI

- a) vini in bottiglie, in fiaschi, damigiane e fusti.
- b) liquori anche superiori ai 21° purchè venduti nelle confezioni originali.
- c) acque minerali, sintetiche di ogni specie, sciroppi.

PANETTERIE

- a) pane comune, al burro, all'olio, al latte, grissini.
- b) farine in genere.
- c) panettoni, focacce, dolcerie di farine e di fecola di propria produzione con esclusione di pasticceria fresca con aggiunta di crema e di panna, sia di propria produzione che acquistata da terzi.

FASTICCERIE E CONFETTERIE

- a) pasticceria fresca di ogni genere con aggiunta di creme, panna montata e simili.
- b) pasticceria conservata, cioccolato, cacao, thè e simili, pastigliaggi, caramelle.
- c) canditi, frutta conservata in confezioni originali, marmellate.
- d) bomboniere e ninnoli di ogni genere contenenti dolciumi.
- e) vini, liquori e sciroppi in confezioni, da esportarsi, originali.

PASTE ALIMENTARI

a) pasta fresca di propria produzione (tagliatelle, gnocchi, ravioli, tortellini, lasagne).

⁽¹⁾ v. legge 4-11-1951 n. 1316 e regolamento D. L. 14-1-1954 n. 131.

⁽²⁾ previo accertamento dell'attrezzatura igienico-sanitaria da parte del Veterinario Comunale.

- b) pasta secca.
- c) prodotti dietetici (tapioche in genere, semola e semolini, orzo e fiocchi d'orzo, fecola di patate, pastine glutinate, plasmon, malto ed alimenti per bambini, ecc.).

MACELLERIE DI CARNE BOVINA

Carni fresche bovine e relative frattaglie compresa la trippa.

MACELLERIE DI CARNE OVINA E CAPRINA

- a) carni fresche ovine e caprine, relative frattaglie.
- b) conigli morti e selvaggina.

MACELLERIE DI CARNE EQUINA

Carni fresche equine, insaccate e relative frattaglie.

MACELLERIE DI CARNE CONGELATA

Carni congelate di vitello e di manzo.

PESCHERIE

Pesce fresco di ogni genere, pesce salato o comunque preparato o conservato, frutti di mare di ogni specie, rane, lumache, funghi freschi.

POLLAME E SELVAGGINA

- a) polli morti, tacchini, oche, anitre e relative frattaglie, piccioni morti, conigli morti, uova, tartufi.
- b) cacciagione e selvaggina in genere.

SALUMERIA

- a) carne suina fresca e frattaglie, carne lavorata, insaccata, affumicata o comunque preparata.
- b) conserve alimentari di ogni genere, dadi ed estratti animali e vegetali, gelatine, brodi, minestre concentrate, farine, riso, fecola (il tutto in pacchi confezionati originali).
- c) lardo, strutto, margarina, burro, formaggi duri e molli, ricotte, mascarpone.
- a) marmellate, mostarde e miele in scatole e barattoli originali.
- e) olî commestibili, olive secche, salate o comunque preparate.

- f) pasta alimentare secca in pacchi originali, specialità dietetiche.
- g) pesci in barile o scatole, secchi o comunque preparati, senape.
- h) frutta sciroppata in confezioni originali.
- i) uova, piatti confezionati di antipasto.

ROSTICCERIA

- a) piatti freddi di carne, pollame, selvaggina, patate, carciofi.
- b) sformati di verdura, fritture di ogni specie, sanguinacci.
- c) budini, pesci e crostacei.
- d) ogni altra specialità gastronomica pronta all'uso da esportarsi.

GRUPPO II - ABBIGLIAMENTO

Licenza N. 17 - TESSUTI

Licenza N. 18 - CONFEZIONI

Licenza N. 19 - ABBIGLIAMENTO MILITARE

Licenza N. 20 - CAMICERIA BIANCHERIA E MAGLIERIA PERSONALE

Licenza N. 21 - MODISTERIA

Licenza N. 22 - CAPPELLERIE IN GENERE

Licenza N. 23 - PELLICCERIE

Licenza N. 24 - MERCERIE

Licenza N. 25 - CHINCAGLIERIA

Licenza N. 26 - PELLETTERIE E VALIGERIE

Licenza N. 27 - CALZATURE

Licenza N. 28 - PELLAMI CUOIERIE ED ARTICOLI ACCESSORI

Licenza N. 29 - PROFUMERIE

Licenza N. 30 - BIGIOTTERIE

TESSUTI

- a) tessuti in pezza di lana, seta, cotone, canapa, lino, raion, ramaire ed altre fibre, tessuti di maglia ed altri tessuti in genere.
- b) materassi, crine, lana da materassi.
- c) tessuti speciali per mobili e per l'abitazione (tende, tendine).
- d) coperte, tappeti, servizi da tavola.
- merci tutte in pezza e non confezionate.

CONFEZIONI

- a) tutte le confezioni di abiti in lana, cotone, rayon, lino per uomo (abiti, cappotti, soprabiti, impermeabili, giacche, tute).
 E' esclusa la biancheria personale.
- b) tutte le confezioni di abiti in lana, cotone, rayon, seta, lino per donna (abiti, cappotti, tailleurs, mantelle, giacche, impermeabili e simili). E' esclusa la biancheria personale.
- c) tutte le confezioni di abiti per ragazzi in tessuto lana, cotone, rayon, lino (abiti, cappotti, impermeabili e simili). E' esclusa la biancheria personale.
- merci tutte confezionate e non in pezza.

ABBIGLIAMENTO MILITARE

- a) tutte le confezioni di abiti in lana, cotone, rayon, lino (divise, cappotti, impermeabili e simili) relative all'abbigliamento militare.
- b) copricapi nei vari tipi e buffetterie relative alle uniformi (cordoncini, cordelline di parata, stellette, fregi, fasce, ecc.).
- c) ogni altra confezione od accessorio previsto nell'abbigliamento militare.

CAMICERIA BIANCHERIA E MAGLIERIA PERSONALE

- a) telerie e camicerie confezionate, camicie da uomo, pigiami, camicie da notte.
- b) maglie intime ed esterne, mutande, reggipetti, reggicalze, vestaglie, sottovesti, pullover, accappatoi, busti.

- c) fazzoletti, cravatte, calze di ogni tipo, filati, ricami, costumi da bagno.
- d) fasce e spugne per bambini.
- merci tutte confezionate e non in pezza.

MODISTERIA

Cappelli da donna di ogni specie e relative guarnizioni.

CAPPELLERIE IN GENERE

- a) cappelli di qualsiasi tipo e modello (per uomo e ragazzi) in pelo, lana, paglia, panama, tela, raion, gomma o in qualsiasi altra materia atta alla fabbricazione di copricapi, feltri di pelo, di lana o di altra materia, modellati o da modellare, guarniti e sguarniti per uomo e ragazzi.
- b) copricapi nei vari tipi per sacerdoti e per goliardi.
- c) ombrelli e bastoni.

N. B. - E' escluso ogni articolo di modisteria.

PELLICCERIE

- a) pelliccerie confezionate, pelli da confezionare, pellicce crude e conciate.
- b) accessori per pellicceria (testine, catenelle, occhi, telette, flanelline, seterie per foderami).

MERCERIE

- a) filati in genere (aguglieria e cucirini) nastri, galloni, passamaneria, aghi, spilli, bottoni, fibbie.'
- b) trine, ricami, guarnizioni, fantasia per abiti e cappelli, velette, accessori per confezioni.
- c) ovatta, cotone, lana e materie autarchiche in blocco.
- d) elastici, calzetteria, maglieria interna ed esterna, biancheria personale e confezionata da casa.
- e) sciarpe, bretelle, giarrettiere, cravatte, cinture, fazzolettame, busti, reggipetti, ventriere, borse e guanti.

- f) album di ricamo, anelli per tende, cerniere lampo, cuffie e bavaglini, bambagia, vestaglie, camicette, feltri e fustagni da pirografare, dipingere e ricamare.
- g) ventagli, pinze e ferri per ricci, cardati per imbottire, necessaires di mercerie.

CHINCAGLIERIA

- a) articoli di moda, piccoli articoli di pelletteria, passamaneria.
- b) aghi, spilli, bottoni, fibbie, pettini, forbici, metri flessibili, fermagli, forcine, ditali ed altri piccoli oggetti inerenti all'abbigliamento.
- c) specchietti, ventagli, guanti di ogni tipo, stringhe per scarpe, braccialetti, anelli, orecchini, temperini.

PELLETTERIE E VALIGERIE

- a) valigie, cappelliere, bauli, cestini, scatole e buste da lavoro, astucci, scatole e articoli per toilette e da viaggio e relativi flaconi, portafogli, portamonete, portacarte, portasigari, articoli di cuoio decorato, portaritratti, articoli per cani.
- b) ombrelli, parasole e bastoni; carrozzini e passeggini per bambini.
- c) articoli in pelle lavorata e dorata per abbigliamento e arredamento, cinghie, articoli da viaggio in pelle, borse, borsette, cinture per uomo e per signora, soprammobili in pelle, pergamene e imitazioni.

CALZATURE

- a) calzature di ogni genere da uomo, donna e bambino, soprascarpe, sandali in pelle e stoffa, pianelle e pantofole per ogni uso, ghette.
- b) accessori per calzature: tacchi di gomma, forme, lucidi, spazzole, stringhe, tomaie, zoccoli.

PELLAMI - CUOIERIE ED ARTICOLI ACCESSORI

- a) pelli, cuoi, tomaie, foderami per tomaie, dermoidi e tutti gli articoli ed accessori per la confezione e manutenzione delle calzature, delle borsette e delle valigerie, delle pelletterie per le confezioni in pelle di ogni genere e specie.
- b) tutti gli articoli in gomma, plastica, cartonecuoio, ecc. per calzature; necessaires ed articoli inerenti.

- c) forme di legno per calzature.
- d) stringhe, cere, creme, vasetti, tinture, fibbie, bottoni per calzature, tacchi e solette di gomma, spaghi, spugna, smacchiatori per calzature.

PROFUMERIE

- a) profumi in recipienti confezionati oppure sciolti a peso.
- b) bruciaprofumi, spruzzatori, pettini, piumini per cipria, saponette, sapone profumato in polvere, spazzole, spazzolini per denti, dentifrici,
- c) articoli per truccature e per cure facciali, per l'igiene e per massaggi.
- d) articoli per bagno, per barba, per toilette maschile e femminile, sali aromatici, necessaires per toilette, fermacapelli, portacipria, portaprofumi, pennelli, lame e saponi per barba, brillantine, cosmetici.

BIGIOTTERIE

- a) gioielleria falsa per l'abbigliamento personale, articoli di corallo, di madreperla, tartaruga, marcassite, perle artificiali montate, infilate, sciolte.
- b) cammei, piccoli articoli di fantasia per l'arredamento fatti con qualsiasi materiale e metallo, esclusi i metalli preziosi.
- c) oggetti interamente e prevalentemente di vetro decorato mediante incisione, intaglio, impressione, doratura, spille, spilloni, specchietti tascabili, conterie e lavori di conteria.

GRUPPO III - ARREDAMENTO

- Licenza N. 31 MOBILI
- Licenza N. 32 ARTICOLI PER TAPPEZZIERE, MATERAS-SAIO E ARREDAMENTO
- Licenza N. 33 ELETTRODOMESTICI
- Licenza N. 34 APPARECCHI RADIO TV (Vendita e riparazioni)
- Licenza N. 35 ARTICOLI CASALINGHI
- Licenza N. 36 IDRAULICA, IMPIANTI IGIENICI
- Licenza N. 37 ARTICOLI DA SPIAGGIA
- Licenza N. 38 MATERIALE ELETTRICO E TELEFONICO
- Licenza N. 39 ANTICHITA' OGGETTI D'ARTE
- Licenza N. 40 CANESTRAI
- Licenza N. 41 ARTICOLI RELIGIOSI ED ARREDI SACRI
- Licenza N. 42 PREZIOSI
- Licenza N. 43 OROLOGERIE
- Licenza N. 44 VETRI E SPECCHI
- Licenza N. 45 PIANTE E FIORI ORNAMENTALI
- Licenza N. 46 GIOCATTOLI
- Licenza N. 47 VERNICI E COLORI
- Licenza N. 48 QUADRI E CORNICI

MOBILI

Mobili in genere, antichi e moderni in legno, in ferro ed in materiale similare; reti metalliche, parti di mobili ed accessori.

N. B. - Esercizi soggetti alle visite ed ai controlli di « prevenzione incendi » prima della concessione della licenza.

ARTICOLI PER TAPPEZZIERE, MATERASSAIO E ARREDAMENTO

- a) crine vegetale, crine animale, capecchio (rivio), lane per materassi, cotone, bambagia, capok, piuma e piumino, cascame di seta, cascame vegetale di ogni tipo per materassi.
- b) molle per elastici e poltrone, cinghie varie per mobili, cordami per tende, aste di legno e metallo per tende, anelli e bottoni per tende.
- c) stoffe per mobili e per pareti, velluti per mobili, corsie diverse, zerbini e spazzole, tele per tendaggi, tele juta, tralicci per materassi, stuoie e tendine, cuscini finiti e da rifinire.
- d) arazzi diversi di serie, frange, borse, fiocchi, cordoni e articoli vari per mobili ed addobbi, materassi, trapunte e piumini elastici, ottomane, canapè, poltrone, divani da imbottire di qualsiasi tipo.
- e) tappeti ed arazzi; stuoie e stuoine in vimini; tessuti per trapunte, piumini ed altri lavori in tappezzeria.
- f) tappezzerie di carta di ogni genere; linoleum e vetrofanie.
- g) stucchi e finti stucchi per decorazioni; cornici e zoccolini di legno per parati; pannelli decorativi in carta; pelli e tele cerate per mobili.

ELETTRODOMESTICI

- a) forni, fornelli e stufe elettriche.
- b) lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere.
- c) lucidatrici, macinini, tritatutto, pelatrici.
- d) scaldaacqua, scaldabagno, ferri da stiro, ventilatori, pentole a resistenza.
- e) impugnature in panno ed amianto.

APPARECCHI RADIO-TV - (Vendita e riparazioni)

- a) apparecchi radiofonici e televisivi di ogni tipo e relativi accessori,
- b) articoli per la costruzione di apparecchi radiofonici e per la televisione.
- c) macchine parlanti; fisarmoniche ed armoniche a bocca.
- d) altoparlanti, radiogrammofoni, dischi fonografici, pezzi di ricambio.
- N. B. Vedere D. L. 2/4/1946 n. 399, sulla costruzione, riparazione e vendita di materiali radioelettrici e sulle relative licenze.

ARTICOLI CASALINGHI

- a) articoli in legno, metallo, smalto, terraglie, ceramiche, porcellane ed articoli in vetro per cucina, per tavolo, per camere e in genere per abitazioni, esclusi i mobili e i generi di tappezzeria; gabbie in giunco, ceste, canestri, sporte e articoli in paglia per uso domestico; hottiglie, fiaschi e damigiane; soprammobili comuni; piumini, molle, zerbini, scope e quanto occorre per la pulizia degli utensili e della casa; fiori artificiali.
- b) cristalleria, porcellane e soprammobili fini.
- c) articoli accessori per cucina e bagno, sedie e panchetti pieghevoli per giardino, ombrelloni, piccoli mobili da thè, da giardino e da soggiorno; guanti per uso domestico, assorbigoccia, spruzzatori per insetti.

IDRAULICA, IMPIANTI IGIENICI

- a) idraulica: tubature, grondaie, pompe, rubinetterie, contatori.
- b) impianti igienici: materiali sanitari, lavabi, bidets, vasi WC e apparecchi di porcellana e terraglia per impianti igienici, vasche da bagno e recipienti vari in ghisa smaltata e porcellanata; orinatoi di ogni tipo; mensole ed accessori per impianti igienici idraulici; cassette scaricatrici e loro parti accessorie; scaldabagno di ogni tipo e metallo, a gas, elettrici, a legna ed a carbone; cucine, fornelli e forni a gas, a legna ed elettrici, loro accessori e parti di ricambio; materiali per rivestimenti di pareti e di pavimenti per bagno in porcellana, terraglia e vetro od altra materia.

ARTICOLI DA SPIAGGIA

- a) articoli sportivi: attrezzi per tutti gli sports (calcio, ciclismo, tennis, scherma, caccia e pesca, escluse le armi e le munizioni, alpinismo, ecc.).
- b) articoli per spiaggia; tende, sedie a sdraio, ombrelloni, sedie pieghevoli, materassi pneumatici, cuffie di gomma, giochi da spiaggia, ecc.
- c) articoli da pesca (lenze, ami, ecc.).

MATERIALE ELETTRICO E TELEFONICO

- a) motori elettrici.
- b) materiale elettrico da installazione (interni, esterni ed industriali); lampadari, apparecchi per applicazioni elettriche; lampadine, campanelli elettrici ed articoli del genere; materiale telefonico.

ANTICHITA' - OGGETTI D'ARTE

- a) mobili, sculture (di legno, d'arte, di marmo, di bronzo, di stucco), porcellane, ceramiche e terre cotte.
- b) stoffe, arazzi, tappeti, ricami antichi.
- c) legature, smalti, soprammobili in genere.
- d) quadri, cornici e dipinti.
- e) stampe antiche, miniature, articoli numismatici.
- f) candelabri artistici, lacche e articoli d'arte Lenci. (Esercizi soggetti alle visite ed ai controlli di « prevenzione incendi » prima della concessione della licenza - Occorre la licenza di P. S.).

CANESTRAI

- a) panieri in genere, gabbie, cordami.
- b) tappeti in fibre vegetali, nettascarpe.
- c) spazzole in genere, scope, articoli in vimini.
- d) tele a bacchetta (persiane), piccoli attrezzi per l'agricoltura, zoccole in legno.

ARTICOLI RELIGIOSI ED ARREDI SACRI

a) tutto ciò che può abbisognare alla Chiesa, al clero ed alle persone per l'espletamento delle pratiche religiose.

- b) immagini religiose di ogni tipo.
- c) articoli per presepio.
- d) libri di devozione.

PREZIOSI

- a) servizi artistici e di lusso in vetreria, cristalleria e porcellana, posateria, oggetti lavorati in metallo od altra materia, oggetti vari da gioco ed accessori.
- b) soprammobili, lumi e paralumi artistici in metallo.
- c) ceramiche e maioliche artistiche.
- d) miniature, antichità e vasellame in metallo prezioso.
- e) oggetti in metallo prezioso, platino, oro, argento.
- f) guarnizioni in metallo prezioso.
- g) pietre preziose, gioielli, anelli, ecc.

OROLOGERIA

a) orologi di qualunque tipo e marca in metallo, compresi quelli da tasca e da braccio. Sveglie di ogni genere e tipo. Accessori e pezzi di ricambio per orologi.

VETRI E SPECCHI

- a) lastre di vetro, cristallo, specchi di ogni tipo e dimensione.
- b) forniture di cristallo complete per barba, bagno e gabinetto.
- c) portaritratti, fusioni in vetro di ogni genere.
- d) lampadari e piccoli mobili in cristallo.
- e) soprammobili in genere di vetro; portaritratti di qualsiasi tipo e misura.

PIANTE E FIORI ORNAMENTALI

- a) piante e fiori ornamentali.
- b) semi per giardino, bulbi.
- c) vasi, portavasi, cestini confezionati con fiori, nastri relativi.

GIOCATTOLI

a) tutti i tipi di giocattoli in ferro, metallo, legno, carta, lenci, gomma, plastica, ecc. nelle più svariate forme.

- b) articoli carnevaleschi e per cotillons.
- c) articoli per presepio ed albero di Natale.
- d) album per pitture, libri, giocattoli.
- e) mobili per la prima infanzia.

VERNICI E COLORI

- a) vernici, colori, smalti; aniline e coloranti industriali; biacche, solventi in genere, spatole.
- b) carte da parati, articoli per pittori e decoratori.
- c) abrasivi, adesivi, amidi, gelatine, resine, gomme, colle.
- d) ferri e raschini e quanto altro per verniciatori, pennelli e spazzolini
- e) pelli daino, olii, cere, lucidi, stucco, spugne, cordami e spaghi.
- f) saponi e detersivi, prodotti chimici industriali, insetticidi.
- g) macchine ed apparecchi per verniciare e loro accessori, cinghie per trasmissioni e loro accessori.
- N. B. Esercizi soggetti alle visite ed ai controlli « prevenzione incendi » prima della concessione della licenza.

QUADRI E CORNICI

- a) quadri di ogni specie.
- b) cornici di qualsiasi materia e forma.
- c) stampe oleografiche.
- d) articoli affini per pittori e disegnatori.

GRUPPO IV CARTA, CANCELLERIA E MUSICA

Licenza N. 49 - CARTA E CARTONI

Licenza N. 50 - LIBRI E RIVISTE

Licenza N. 51 - CARTOLERIA E CANCELLERIA

Licenza N. 52 - PICCOLA CANCELLERIA - ARTICOLI VARI PER RIVENDITA TABACCHI

Licenza N. 53 - STRUMENTI MUSICALI - MUSICA

CARTA E CARTONI

- a) carta da imballaggio di ogni genere, sia stesa che in rotoli.
- b) carta da stampa, carta da scrivere.
- c) carta da addobbo, carta per uso igienico, palloncini di carta per addobbo.
- d) imballaggi in trucioli di carta.
- e) cartoni di ogni tipo.

LIBRI E RIVISTE

- a) libri di ogni genere italiani e stranieri; riviste periodiche.
- b) cartoline illustrate, stampe e album ricordo.
- c) carte geografiche e stradali; libri e stampe usate, antiche e rare.

CARTOLERIA E CANCELLERIA

- a) ogni articolo di carta e cartone ad uso scolastico, di ufficio, di arredamento e professionale.
- b) ogni articolo di legno, vetro, metallo, materiale plastico, gomma od altro ad uso scolastico, di arredamento - per ufficio - e professionale.
- c) carta da imballaggio di ogni genere, sia stesa che in rotoli; carta da stampa; giochi di carta, minuti in legno od altro materiale per uso dei ragazzi, o per famiglia (escluso il giocattolo vero e proprio).
- d) articoli da disegno, sia per uso scolastico che tecnico (compassi, righe, squadre, gomme, colori; carta da disegno sia in fogli che in rotoli, pennelli, ecc.).
- e) inchiostri, gomme liquide, colle, matrici, ceralacche comunque confezionate; articoli accessori per dattilografia e per macchine da ufficio in genere (nastri, carta carbone, carta da ricalco, per riproduzioni, ecc.).
- f) carte e cartoni di ogni genere stesi e comunque confezionati ed a qualunque uso destinati (carte e biglietti da lettera, notes, registri, buste, carta per uso igienico, palloncini di carta per addobbo, carte stese bianche e colorate.
- g) ogni prodotto chimico ad uso ufficio o scolastico (scolorine, fissatori, correttori, ecc.).
- h) calendari, almanacchi, ecc., lapis, portapenne e affini, temperini per uso scolastico, forbici per ufficio, macchine per ufficio e scolastiche ed accessori relativi, spago, penne stilografiche in genere e lapis automatici (non in metallo prezioso) ed accessori relativi.

- cartoline illustrate, biglietti augurali, album di pittura e da ricalco.
- 1) cartelle da scuola, astucci e simili, sia ad uso scolastico che professionale, confezionate in qualsiasi tipo di materiale.
- m) articoli religiosi, minuti (libri da messa, corone, santini, ricordi di comunione, ecc.).
- n) articoli per nozze (scatole, cassetti, bomboniere confezionate in carta od altro materiale).
- o) articoli da imballaggio (trucioli di carta, ecc.).
- p) carta, cartoni e buste, carte da stampe, carta da imballaggio di ogni genere e comunque confezionata, carta bianca e colorata stesa.
- q) timbri in gomma e metallo, inchiostri e cuscinetti relativi, portatimbri, placche e tabelle in metallo, smaltate, di vetro e plastica, piombi e tenaglie relative.
- r) macchinette cucitrici, bilance per corrispondenza, numeratori, perforatrici, scatole tipografiche, sigilli, segnaprezzi, paginatori, incisori, datari.

PICCOLA CANCELLERIA - ARTICOLI VARI PER RIVENDITA TABACCHI

La licenza di piccola cancelleria viene concessa alle privative del Monopolio dello Stato e comprende le seguenti voci:

- a) lapis, portapenne, penne e pennini, inchiostro, gomme da cancellare.
- b) blok-notes, buste e carta da lettera comune, cartoline illustrate, carta di protocollo uso bollo e commerciale.
- c) lame per barba, sapone per barba, caramelle e pastigliaggi, profumi in piccoli flaconi.
- d) articoli per fumatori.
- e) ricordini e ciondoli.

STRUMENTI MUSICALI - MUSICA

- a) strumenti musicali a fiato, a corda ed a percussione d'ogni genere, armonium, pianoforte, elettropiani, pianole, macchine parlanti.
- b) piccoli strumenti musicali per ragazzi.
- c) spartiti, musica e carta da musica.
- d) accessori e pezzi di ricambio relativi.

GRUPPO V ARMI - MACGHINE - METALLI MATERIALI VARI

Licenza N. 54 - ARMI E MUNIZIONI IN GENERE

Licenza N. 55 - COLTELLERIE ED ARTICOLI DA TAGLIO

Licenza N. 56 - ARTICOLI DA PESCA

Licenza N. 57 - ARTICOLI ENOLOGICI E PER CANTINA

Licenza N. 58 - AUTOVEICOLI

Licenza N. 59 - RICAMBI AUTOVEICOLI

Licenza N. 60 - CICLI - MOTOCICLI - MICROMOTORI

Licenza N. 61 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI

Licenza N. 62 - PNEUMATICI

Licenza N. 63 - FERRAMENTA

Licenza N. 64 - FERRO

Licenza N. 65 - LEGNAME DA COSTRUZIONE

Licenza N. 66 - MATERIALI DA COSTRUZIONE

Licenza N. 67 - BARDATURE PER QUADRUPEDI - SELLE-RIE - VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Licenza N. 68 - BILANCE AUTOMATICHE A BILICO - STRU-MENTI DI MISURA

Licenza N. 69 - APPARECCHI FOTOGRAFICI

Licenza N. 70 - MATERIALE SCIENTIFICO

Licenza N. 71 · OTTICA

Licenza N. 72 - MACCHINE DA CUCIRE

Licenza N. 73 - MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Licenza N. 74 - MACCHINE AGRICOLE

Licenza N. 75 - MACCHINE VARIE

ARMI E MUNIZIONI IN GENERE

- a) armi e munizioni in genere da caccia e da difesa.
- b) forniture e buffetterie per cacciatori, piattelli e macchine per tiro a volo.
- c) articoli per cani, gambali in pelle e tela, stivali in gomma.

N. B. - Occorre licenza di P. S.

COLTELLERIE ED ARTICOLI DA TAGLIO

Coltelli, lame, forbici, rasoi, lamette per barba, tosatrici ed altri articoli inerenti e da arrotino.

ARTICOLI DA PESCA

Canne, lenze, mulinelli, ami, reti, sugheri ed affini.

ARTICOLI ENOLOGICI E PER CANTINA

- a) turaccioli, gomme da travaso e filtri, fiaschi, bottiglie, damigiane, fusti, ecc.
- b) articoli da cantina, tubi da travasare, pompe da travaso, lavabottiglie, scolabottiglie, levacapsule e tappatrici ed in genere tutti gli articoli per la lavorazione dei vini e delle uve.

AUTOVEICOLI

Macchine automobili nuove ed usate; pneumatici ed accessori di ogni

RICAMBI AUTOVEICOLI

- a) parti di ricambio di autoveicoli.
- b) forniture inerenti alla carrozzeria per auto ed accessori (tappezzerie, pelli, finte pelli, ecc.).
- c) vernici alla nitrocellulosa ed accessori relativi.

CICLI - MOTOCICLI - MICROMOTORI

Cicli, ciclomotori, motocicli, tricicli, motocarri, gomme ed accessori, parti di ricambio.

CARBURANTI - LUBRIFICANTI

Carburanti minerali e sintetici, olii ed altri lubrificanti di ogni tipo ed affini.

N. B. - Vedere R. D. 2-11-1933 n. 1741 - R. D. L. 20-7-1934 num. 1303 - Legge 23-2-1950 n. 170 sugli olii minerali, carburanti e lubrificanti.

PNEUMATICI

Coperture e camere d'aria per auto, moto, cicli, nuove, ricostruite, usate.

FERRAMENTA

- a) ferramenta in genere per costruzione mobili, infissi ed affini.
- b) guarnizioni per mobili in metallo e materie plastiche, utensileria per arti e mestieri, macchine.
- c) viti, bulloni, bullette, pistonerie, ribattini, filo, tele, reti metalliche, semenze, chiodi, pigmenti, ossidi metallici, abrasivi in polvere ed agglomerati per l'industria, attrezzi rurali, articoli casalinghi in ferro e metallo.
- d) olio per vernici, vernici, colori, colla, carta vetrata, pernelli per la lavorazione del legno e del ferro.
- e) articoli in metallo per idraulici, fumisti, fontanieri.

FERRO

- a) metalli non ferrosi greggi e semilavorati.
- b) ferro e acciaio greggi e semilavorati.
- c) rottami e materiale da utilizzo ferrosi e non ferrosi.

LEGNAME DA COSTRUZIONE

Tutte le specie di legnami da costruzione e da opera; compensati.

N. B. - Esercizi soggetti alle visite ed ai controlli di « prevenzione incendi » prima della concessione della licenza.

MATERIALI DA COSTRUZIONE

 a) calce, gessi, cementi, laterizi ed affini, eternit, fibronit, populit, eraclit, linoleum.

- b) piastrelle smaltate, isolante per malte agglomerate, cartoni catramati, materiali refrattari ed affini, mattonelle in cemento, manufatti in cemento, sabbie, pietrame.
- c) ferro da costruzione, pavimenti greificati, gres, polveri di marmo, marmi, graniglia.

BARDATURE PER QUADRUPEDI SELLERIE - VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Finimenti, barde, selle in genere, ecc.; forniture inerenti alle carrozzerie e veicoli a trazione animale.

BILANCE AUTOMATICHE A BILICO E STRUMENTI DI MISURA

- a) bilance, pesi e misure di qualsiasi tipo e loro accessori.
- b) affettatrici automatiche, registratori di cassa.
- c) macchine per caffè espresso e macina caffè, macchine per frappè, strizzalimoni, monta-panna, macchine per gelati.
- d) macchine per pasta ed altre macchine per l'attività commerciale in genere.
- e) misure metriche e di volume in metallo, legno, vetro.

APPARECCHI FOTOGRAFICI

- a) apparecchi fotografici di ogni tipo, pellicole e carte fotografiche, fotografie, prodotti chimici per fotografie.
- b) materiale da custodia, montature per fotografie.
- c) accessori e parti di ricambio.
- d) apparecchi cinematografici a passo ridotto.

MATERIALE SCIENTIFICO

- a) apparecchi di precisione per la misurazione e i calcoli, loro accessori e parti di ricambio.
- b) apparecchi scientifici di ogni tipo interessanti la chimica, l'ottica, la geodesia e l'ingegneria, loro accessori e parti di ricambio.
- c) articoli tecnici da disegno, barometri e idrometri, binocoli, cannocchiali, stereoscopi, materiale di custodia, termometri di qualsiasi tipo.

OTTICA

- a) lenti e montature di qualsiasi specie.
- b) materiale da custodia.
- c) apparecchi ottici e per la misurazione della vista.
- d) occhiali da sole.

N. B. . Occorre il diploma di ottico.

MACCHINE DA CUCIRE

- a) macchine da cucire e da maglieria.
- b) accessori e parti di ricambio.

MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

- a) macchine per ufficio: macchine da scrivere, contabili, duplicatori e da ufficio in genere, accessori e parti di ricambio.
- b) mobili per ufficio (in legno o metallo).

MACCHINE AGRICOLE

- a) macchine agricole comprendenti oltre alle macchine proprie per l'agricoltura anche macchine per enologia.
- b) macchine per caseifici, per agricoltura, per pollicoltura, per bachicoltura, ecc.
- c) accessori di ricambio e relativi attrezzi.

MACCHINE VARIE

- a) macchine varie per l'edilizia, per la lavorazione del legno, dei metalli e dell'industria in genere.
- b) parti di ricambio, materiali ed accessori relativi.

GRUPPO VI - COMMERCI VARI

- Licenza N. 76 ORTOPEDICI E SANITARI
- Licenza N. 77 ARTICOLI SANITARI E MEDICINALI
- Licenza N. 78 ARTICOLI PER TOILETTE BARBIERI E PAR-RUCCHIERI PER SIGNORA
- Licenza N. 79 ARTICOLI DA CALDERAIO
- Licenza N. 80 IMPIANTI DA FUMISTA E RISCALDAMENTO
- Licenza N. 81 COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI
- Licenza N. 82 COMBUSTIBILI SOLIDI
- Licenza N. 83 ARREDI FUNEBRI
- Licenza N. 84 AVICOLTURA
- Licenza N. 85 BUDELLA PER CARNE INSACCATA
- Licenza N, 86 FILATELIA
- Licenza N. 87 ERBORISTERIA
- Licenza N. 88 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

ORTOPEDICI E SANITARI

- a) articoli ortopedici (cinti, ventriere e calze elastiche).
- b) strumenti di chirurgia (bisturi, forbici, pinze, siringhe, stetoscopi, termometri).
- c) articoli sanitari di gomma (borse, vesciche, cuscini, enteroclismi, puntali, pere, schizzetti, lenzuolini).
- d) articoli di vetro per laboratorio.
- e) attrezzature per impianti di cliniche ed impianti scientifici.

ARTICOLI SANITARI E MEDICINALI

- a) articoli ortopedici, sanitari ed igienici per la profilassi e per l'igiene dell'uomo, della donna e del ragazzo; termometri, siringhe, aghi, entero, borse, articoli per l'allevamento del bambino, strumenti e mobili per medici e chirurghi, articoli per laboratorio e chimica, disinfettanti ed insetticidi.
- b) sostanze iscritte nella Farmacopea ufficiale che i commercianti chimici possono vendere (salvo il disposto per i veleni) non però in quantità minore della minima stabilita per ciascuna di esse (art. 124 lettera C del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27-7-1934 n. 1265 Tabella V): acido acetico glaciale g. 100, acido nitrico g. 500, acido solforico g. 100, anidride arseniosa g. 50, argento nitrato g. 50, burro cacao g. 100, camomilla romana g. 100, canfora g. 100, essenza di trementina g. 100, farina di lino g. 50, lanolina g. 100, lattosio g. 100, lichene islandico g. 100, mercurio g. 50, mercurio bicloruro g. 100, piombo acetato g. 50+50, piombo bicromato g. 50, piombo protossido g. 50, potassio bicarbonato g. 100, sodio borato g. 100, sodio idrato g. 50, sodio tartrato acido g. 100, tiglio g. 100, vaselina g. 100, zinco cloruro g. 200.
- c) sostanze iscritte nella Farmacopea ufficiale la cui vendita è libera (salvo il disposto per i veleni) Tabella VI: aceto aromatico, aceto di vino, acido citrico, gallico e tartarico, acqua distillata, fiori d'arancio, di rose, ossigenata al 30 per cento, alcool etilico, assoluto e rettificato, aldeide formica (soluzioni), allume di potassa, amido, ammoniaca, ammonio carbonato, ammonio cloruro, anice e anice stellato, arancio amaro, argento in fogli, benzoino, calce cloruro, calcio cloruro, calcio ossido, calcio solfato, disidratato, canfora sintetica, cannelle di Ceylon e di Cina, caolino, cardamono, carbone vegetale, carbonio, solfuro, catecu, cedro, cera bianca, cera vergine, cetina coclearia, colla di pesce, colofonia, conserva di prugne, cotone idrofilo (1), creosoto, greggio e saponato, elisir china, essenza di anice, di bergamotto, di cannella, di cedro, di finocchio, di fiori d'arancio amaro, di

garofano, di ginepro, di lavanda, di limone, di menta, di rosmarino, etere di petrolio, eucaliptolo, farina di lino, ferrosolfato greggio, finocchio, garofano (chiodi), garza idrofila (2), gelatina di ossa, gemme di pino, genziane, ginepro, gomma dragante, arabica, gomma gutta, grasso bovino e suino, guajaco resina, lattosio, lavanda, legno quassio, licopodio, lievito di birra secca, limone, liquirizia, maggiorana, magnesia, carbonato, malva, mandorle, manna, melissa, menta piperita mentolo, miele, mirra, more di rovo, naftalina, noce moscata, oli di lino e di oliva, paraffina solida, pece di Borgogna, pepe nero, potassio, carbonato e nitrato, potassio silicato (soluzione), potassio solfuro, prugne, polpa, rame solfato, ratania, radice, rosa rossa, rosmarino, salvia, sanguisughe, sapone di potassa, sciroppo di arancio, di limone, di more, di zucchero, seme di lino, senape nera, solfo acetato, bicarbonato, boratone, carbonato cloruro, iposolfito, solfo greggio, soluzione saponosa di formolo, talco, tamarindo, tiglio, timo, trementina, triossimetilene, vino di china, zafferano, zinco ossido, zucchero.

ARTICOLI PER TOILETTE, BARBIERI E PARRUCCHIERI PER SIGNORA

- a) schampoo, brillantina, saponi per barba, lozioni per barba, lanette, rasoi, talco, acqua di colonia.
- b) pettini, spazzole per capelli, schampoo, brillantine, retine per capelli, fermacapelli, lozioni e tinture per capelli.

ARTICOLI DA CALDERAIO

- a) tutti gli articoli in rame inerenti la cucina e l'alimentazione.
- b) caldaie.

IMPIANTI DA FUMISTA E RISCALDAMENTO

- a) stufe, cucine economiche in genere, tubi ed accessori per stufe, pezzi di ricambio, terra refrattaria.
- b) impianti termosifoni, caldaie e loro parti di ricambio, termometri, indicatori di livelli,manometri.

COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI

a) combustibili gassosi in bombole.

⁽¹⁾ e (2) · Il cotone e la garza idrofila con la scritta « corrispondenza ai saggi della F.U. VI » è di vendita riservata ai farmacisti.

b) olio combustibile, nafta.

COMBUSTIBILI SOLIDI

a) legna da ardere, carboni minerali e vegetali, agglomerati di carbone, segatura.

N. B. - Esercizi soggetti a visite e controllo « prevenzione incendi » prima della concessione della licenza.

ARREDI FUNEBRI

Cofani mortuari, vasi, lampade, arredi per tombe, ecc.

AVICOLTURA

- a) animali vivi da cortile, da gabbia e da richiamo.
- b) tartarughe, porcellini d'India.
- c) mangime per uccelli, panie per cacciatori.
- d) gabbie, tagliole, lacci, terraglie per pollai e gabbie per uccelli.

BUDELLA PER CARNE INSACCATA

Budella per carne insaccata.

FILATELIA

- a) francobolli per collezione.
- b) articoli filatelici: cataloghi, riviste della materia, albums e materiali occorrenti per le collezioni.

ERBORISTERIA

- a) semi in genere.
- b) piante aromatiche e medicinali e loro foglie e radici, ecc.
- c) libri e pubblicazioni inerenti.
- N. B. La licenza per la vendita di semi per l'agricoltura può essere concessa solo a coloro che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 1 della legge 18-6-1931, n. 987.

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- a) tutti i fertilizzanti, gli anticrittogamici, gli antiparassitari, i disinfettanti solidi e liquidi inerenti l'agricoltura, accessori e macchine relative al lavoro di spandimento.
- b) mangimi semplici, sciolti, pressati, bilanciati per l'alimentazione del bestiame, (saggina, avena, biade in genere, crusca, fettucce disidratate, di bietola da zucchero, ecc.).
- c) sementi, semenzine, articoli per legatura dei prodotti agricoli, zoccolami, piccoli attrezzi per giardinaggio e per l'agricoltura, scope, granate, spazzole e spazzolini in saggina e di palude, terrai per pollai e gabbie.
- d) cereali, patate, legumi secchi e farine relative, castagne.
- e) semi in genere, piante aromatiche e medicinali e loro foglie e radici, ecc.; libri e pubblicazioni inerenti.

N. B. - La licenza per la vendita di semi per l'agricoltura può essere concessa solo a coloro che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 1 della legge 18-6-1931 n. 987.